

**STATUTO**  
**DELL'ASSOCIAZIONE SOS SULLA NEVE ODV**

**Titolo I**

**Costituzione e scopi**

**Art.1 Denominazione-sede-durata.**

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, nonché delle altre norme di settore e del Codice civile in tema di associazioni, è costituita con durata illimitata l'Associazione non riconosciuta denominata "SOS SULLA NEVE ODV" (di seguito indicata anche come "Associazione" o "Organizzazione"), apartitica ed aconfessionale.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di San Pietro in Cariano/VR, 37029, viale Ingelheim, n. 28/c. L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e viene adottato con delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

**Art. 2 Statuto.**

1. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto, per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**Art. 3 Efficacia dello Statuto.**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

**Art. 4 Interpretazione dello Statuto.**

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.



## **Art. 5 Finalità ed attività.**

1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Fra quelle previste tassativamente dall'art.5, c.1, del Dlgs. N. 117/2017, le attività che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono
  - a) interventi e prestazioni sanitarie;
  - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
  - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  - d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale;
  - e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
3. Le specifiche finalità dell'associazione sono:
  - a) prevenire gli infortuni sulle piste da sci ed aree limitrofe;
  - b) soccorrere gli sciatori infortunati e/o in difficoltà sulle piste da sci ed aree limitrofe;
  - c) promuovere il coordinamento di attività aventi per scopo il perfezionamento tecnico dei pattugliatori piste sci mediante corsi periodici di formazione ed aggiornamento per il personale volontario addetto al soccorso piste;
  - d) nell'ambito dello spirito della Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci, assolvere i compiti di prevenzione rischi montani e di protezione civile.
4. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni dell'associazione si concretizzeranno in:
  - a) servizio di primo soccorso, pattugliamento e "chiusura piste";
  - b) assistenza ad un infortunato, svolta nell'attesa dell'arrivo di soccorsi qualificati e finalizzata alla stabilizzazione ed al mantenimento in vita dell'infortunato;
  - c) il trasporto dell'infortunato, con akia o motoslitta, al posto di primo soccorso e medicazione.
  - d) Effettuazione di bendaggi, medicazioni ed immobilizzazioni;
  - e) collaborazione dei soccorritori con il personale della stazione sciistica per segnalare e controllare possibili pericoli e/o insidie eventualmente notati sulle piste e/o nelle aree immediatamente limitrofe a queste;



**SOS SULLA NEVE**  
Il Presidente  
(Michele Ceoletta)

6. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
7. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo, nel rispetto di eventuali delibere in argomento dell'Assemblea dei soci.
8. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.
9. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto, nonché nel resto del territorio nazionale ed anche all'estero.

## **Titolo II**

### **Norme sul rapporto associativo**

#### **Art. 6 Principi dell'ordinamento interno.**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### **Art. 7 Associati e loro ammissione.**

1. Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Possono essere ammessi come associati anche ODV, enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro alle condizioni di cui all'art. 32, c. 2 codice terzo settore.
2. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.



**SOS SULLA NEVE**  
Il Presidente  
(Michele Ceoletta)

3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

#### **Art. 8 Diritti e doveri degli associati**

1. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
  - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  - b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
  - c) partecipare attivamente e votare in Assemblea;
  - d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio ed esaminare i libri sociali;
  - e) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i..
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
  - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;



**SOS SULLA NEVE**  
Il Presidente  
(Michele Ceoletta)

- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

#### **Art. 9 Perdita della qualità di associato.**

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto;
- c) morte dell'associato.
- d) esclusione.

2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il Presidente, dopo aver contestato al socio il comportamento contrario ai doveri statutari o comunque passibile di essere sanzionato con l'esclusione, invita il socio a fornire le proprie giustificazioni avanti al Consiglio Direttivo garantendo il contraddittorio delle parti; successivamente, il Consiglio delibera sull'esclusione e, se adottata, comunica il provvedimento per iscritto all'interessato entro e non oltre 10 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà l'Assemblea regolarmente convocata; all'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.



**SOS SULLA NEVE**  
Il Presidente  
(Michele Ceoletta)

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **Titolo III**

#### **Norme sul volontariato**

##### **Art. 10 Dei volontari e dell'attività di volontariato.**

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

##### **Art. 11 Dei volontari e delle persone retribuite.**

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito (lavoratori dipendenti o autonomi o di altra natura) nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.



**SOS SULLA NEVE**  
Il Presidente  
(Michele Celesia)

## **Titolo IV**

### **Organi sociali**

#### **Art. 12 Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
  - c) il Presidente
  - d) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
  - e) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 13 L'Assemblea.**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
3. L'associato può farsi rappresentare in assemblea (sia ordinaria, sia straordinaria) solo da un altro associato, conferendogli delega scritta e risultando così presente. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.
4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
5. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati

#### **Art. 14 Compiti dell'Assemblea.**

1. L'assemblea ha le seguenti competenze:



**SOS SULLA NEVE**  
Il Presidente  
(Michele Ceoletta)

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **Art. 15 Convocazione dell'Assemblea**

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi, su convocazione del Presidente o su domanda motivata o su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo (volendo anche solo a quello di posta elettronica) risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione; l'assemblea deve tenersi entro 40 giorni dalla data della richiesta.
3. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
6. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata



**SOS SULLA NEVE**  
Il Presidente  
(Michele Ceoletta)

sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art.16 Assemblea ordinaria e straordinaria: competenze e quorum.**

1. L'Assemblea ordinaria ha competenza generale, salvo che per le questioni specificatamente attribuite alla Assemblea straordinaria.
2. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'assemblea straordinaria ha competenza sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
4. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione

#### **Art.17 Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di componenti, che può variare da 7 ad 11, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili; almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.



**SOS SULLA NEVE**  
Il Presidente  
(Michele Leoletta)

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente dell'Associazione e che presiede altresì il Consiglio Direttivo stesso.
5. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
  - a) amministra l'organizzazione;
  - b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
  - c) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
  - d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
  - e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  - f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  - g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
  - h) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
  - i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
6. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
7. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

#### **Art.18 Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta con un preavviso di almeno 3 giorni, mediante avviso scritto, che deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.



**SOS SULLA NEVE 10**  
Il Presidente  
(Michele Ceoletta)

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art. 19 Il Presidente: poteri e durata in carica**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica 3 anni.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.



**SOS SULLA NEVE**  
Il Presidente  
(Michele Ceoletta)

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

#### **Art. 20 Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

1. La carica di Consigliere si perde per:
  - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
  - c) sopraggiunte cause di incompatibilità di cui al presente Statuto;
  - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi ed essi, se accettano, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata accettazione, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 21 L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento**

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.
2. L'organo di controllo:
  - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;



**SOS SULLA NEVE**  
Il Presidente  
(Michele Ceoletta)

- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
  - e) Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
1. Il componente dell'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato; inoltre, può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 22 L'organo di revisione**

- 1. E' formato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile ed ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti
- 2. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro e non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **Art. 23 Responsabilità degli organi sociali**

- 1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
- 2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

### **Titolo V**

#### **I libri sociali**

#### **Art. 24 - Libri sociali e registri**

- 1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  - a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;



**SOS SULLA NEVE**<sup>13</sup>  
Il Presidente  
(Michele Ceoletta)

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
  - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

## **Titolo VI**

### **Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio.**

#### **Art. 20 Risorse economiche.**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 21 I beni.**

- 1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili; i beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
- 2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.



**SOS SULLA NEVE**  
Il Presidente  
(Michele Ceolletta)

## **Art. 22 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.**

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'organizzazione ha inoltre l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

## **Art. 23 Bilancio di esercizio.**

1. Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale, coincide con l'anno solare e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
2. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

## **Art. 24 Bilancio sociale.**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

## **Art. 25 Convenzioni.**

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.



**SOS SULLA NEVE**  
Il Presidente  
(*Michela Geoletta*)

## **Art. 26 Responsabilità della organizzazione**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

## **Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

## **Titolo VIII**

### **Disposizioni finali**

## **Art. 31 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

## **Art. 32 Disposizioni transitorie.**

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

LCS in Verona, il 22.10.2020

Il PRESIDENTE Michele Ceoletta

Il SEGRETARIO Moreno Vesentini



**SOS SULLA NEVE**  
Il Presidente  
(Michele Ceoletta)